

ALLEGATO

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
MODIFYING THE EXTRADITION TREATY SIGNED IN ROME ON FEBRUARY 5TH 1873**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as "the Parties";

Recognising the importance of extradition to strengthen the juridical co-operation among States and to effectively combat criminal activity;

Stressing the common interest of the Parties to ensure that extradition procedures operate in an efficient manner;

Noting that the Extradition Treaty signed on 5th February 1873 between Italy and the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and still in force between Italy and Sri Lanka needs to be made consistent with the present juridical system of the two Countries and should reflect current developments in the law;

Further noting that the Parties have agreed to negotiate a Protocol to the aforesaid Extradition Treaty of 1873;


Hereby agree that:

- 1) Articles III, IV and last paragraph of article IX of the aforesaid Treaty are abrogated.
- 2) The provisions contained herein will operate on a temporary basis pending the conclusion of a Protocol to the 1873 Extradition Treaty between the Parties.
- 3) The present amendment will be implemented in accordance with the provisions of article XIX of the Treaty of 1873.
- 4) The present Memorandum of Understanding will enter into force for each Party as soon as such Party completes its internal procedures for implementation. Parties will notify each other of the completion of such procedures.


IN WITNESS THEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Colombo on the **Eleventh day of August 1999**, in two originals in English language.

H.E. MR. MAURIZIO TEUCCI
Ambassador
For the Government of the
Italian Republic



MR. LIONEL FERNANDO
Secretary/Ministry of Foreign Affairs
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI
SRI LANKA A MODIFICA DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE
FIRMATO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 1873**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, qui di seguito definite "le Parti";

Riconoscendo l'importanza dell'extradizione per rafforzare la cooperazione giuridica fra gli Stati e combattere efficacemente le attività criminali;

Sottolineando l'interesse comune delle Parti per far sì che le procedure di estradizione operino in maniera efficace;

Notando che il Trattato di Extradizione firmato il 5 febbraio 1873 fra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, tuttora in vigore fra Italia e Sri Lanka, necessita di essere adeguato all'attuale sistema giuridico dei due Paesi e dovrebbe riflettere l'attuale evoluzione della legislazione;

Notando inoltre che le Parti hanno concordato di negoziare un Protocollo al summenzionato Trattato di Extradizione del 1873;

Concordano quanto segue:

- 1) Gli Articoli III, IV e l'ultimo paragrafo dell'articolo IX del Trattato di cui sopra vengono abrogati.
- 2) Le disposizioni qui contenute avranno efficacia temporaneamente, in attesa che venga concluso un Protocollo al Trattato di Extradizione del 1873 fra le Parti.
- 3) Il presente emendamento sarà attuato in conformità con le disposizioni dell'articolo XIX del Trattato del 1873.
- 4) Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore per ogni Parte non appena ciascuna di esse avrà espletato le procedure di attuazione interne. Le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Colombo l'undici agosto 1999 in due originali in lingua inglese.

H.E. MAURIZIO TEUCCI
Ambasciatore
Per il Governo della Repubblica Italiana

SIG. LIONEL FERNANDO
Segretario/Ministro degli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica
Democratica Socialista di Sri Lanka

Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e Sua Maestà il Re d'Italia, avendo giudicato conveniente per la migliore amministrazione della giustizia e per prevenire i reati nei loro rispettivi territori, che le persone imputate o condannate per i reati qui appresso enumerati, e che cerchino sottrarsi alla giustizia, sieno, in certi casi, reciprocamente consegnate; le Loro prefate Maestà hanno nominato come Loro Plenipotenziari per conchiudere un Trattato a questo scopo, cioè :—

Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, Sir Augustus Berkeley Paget, Sua Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

E Sua Maestà il Re d'Italia, il Nobile Emilio Visconti Venosta, Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

I quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e conchiuso gli Articoli seguenti :—

Articolo I

Le Alte Parti Contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente coloro i quali essendo imputati o condannati per uno dei reati indicati nel seguente Articolo; commesso nel territorio di una di esse Parti, saranno trovati nel territorio dell'altra, nei modi e con le condizioni stabilite nel presente Trattato.

Articolo II

I reati per i quali è convenuta la estradizione sono i seguenti :—

1. Assassinio, o tentativo o cospirazione per assassinare, comprendente i reati designati dal Codice Penale Italiano siccome associazione de malfattori per la perpetrazioni di tali reati.

2. Omicidio volontario, comprendente i reati indicati dal Codice Penale Italiano colla designazione di percosse e ferite volontarie che producano la morte.

3. Contraffazione o alterazione di moneta, e spaccio od emissione di moneta contraffatta o alterata.

4. Falsificazione, contraffazione o alterazione, o emissione della cosa o documento falso, o contraffatto o alterato.
 5. Furto od indebita sottrazione o appropriazione.
 6. L'ottenuta consegna di danaro o di oggetti col mezzo di raggio (truffa o frode).
 7. Bancarotta dolosa.
 8. Frode, sottrazione o appropriazione indebita, commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (trustee), direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata compagnia o casa di commercio.
 9. Ratto (*rape*).
 10. Rapimento di persona (*abduction*).
 11. Sottrazione di fanciulli.
 12. *Burglary e house-breaking*, comprendendosi sotto queste designazioni secondo la nomenclatura del Codice Penale Italiano, l'atto di chi, di notte tempo o anche di giorno, s'introduce mediante rottura o scalata o per mezzo di chiave falsa od altro strumento, nell'altrui abitazione per commettere un reato.
 13. Incendio volontario.
 14. Depredazione con violenza.
 15. Minacce per lettera o per altro modo per estorcere danaro o altra cosa.

 16. Pirateria, secondo il diritto internazionale, quando il pirata, straniero alle due Alte Parti Contraenti, abbia commesso delle depredazioni sulle coste o in alto mare a danno dei cittadini della parte richiedente, ovvero quando, essendo cittadino della parte richiedente ed avendo commesso atti di pirateria in danno di un terzo Stato, egli si trovi nel territorio dell'altra parte senza esservi sottoposto a giudizio.
 17. Sommersione o distruzione, o tentativo di sommersione o distruzione di nave in mare.
 18. Assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere o di produrre gravi danni corporali.
 19. Rivolta, o cospirazione di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano.
- Sarà pure accordata l'estradizione di coloro i quali avranno partecipato prima del fatto ad alcuno di questa reati (complici), purchè tale partecipazione sia punita dalle leggi di ambe due le Parti Contraenti.

Articolo III

Dal Governo Italiano non sarà consegnato alcun Italiano al Regno Unito, e verun suddito del Regno Unito sarà da esso consegnato al Governo Italiano.

Articolo IV

La naturalità ottenuta in uno dei due Stati Contraenti, dall'imputato o condannato, dopo il commesso reato, non impedirà la ricerca, l'arresto e la consegna dello stesso. Può tuttavia essere ruscata la estradizione, ove siano trascorsi cinque anni dalla concessa naturalità, e l'individuo abbia, dalla concessione di questa, tenuto il suo domicilio nello Stato richiesto.

Articolo V

Non sarà consegnato un imputato o condannato, se il reato pel quale egli è domandato sia politico; ovvero se egli prova che la domanda della sua consegna sia stata fatta con l'intendimento di giudicarlo e punirlo per un reato politico.

Articolo VI

Non sarà accordata la estradizione, se dal commesso reato, dall'iniziato procedimento, o dalla condanna, sia decorso tanto tempo che l'azione penale o la pena secondo la legge dello Stato richiesto sia estinta.

Articolo VII

L'imputato o condannato consegnato, finchè non sia stato liberato, o non abbia avuto l'opportunità di tornare nel paese dove dimorava, non potrà essere carcerato, o sottoposto a giudizio nello Stato, a cui fu consegnato, per reato o per altra imputazione diversa da quella per la quale avvenne la estradizione.

Ciò non si applica ai reati commessi dopo l'extradizione.

Articolo VIII

Se l'individuo domandato è sotto processo o carcerato per un reato commesso nel paese dove si è rifugiato, la sua estradizione può essere differita finchè la legge abbia avuto il suo corso.

In caso si debba procedere contro di lui o sia egli detenuto nello stesso paese per obbligazioni contratte con privati o per ogni altra azione civile, la sua consegna, ciò non ostante, avverrà, salvo alla parte di far valere i suoi diritti contro di lui innanzi all'autorità competente.

Articolo IX

Le domande di estradizione saranno fatte rispettivamente per mezzo degli Agenti Diplomatici delle Alte Parti Contraenti.

La domanda per la estradizione di un imputato dev' essere accompagnata

da un mandato di cattura, rilasciato dalla competente autorità dello Stato che richiede la estradizione, e con tale prova che, secondo la legge del luogo dove il fuggitivo è trovato giustificerebbe il suo arresto, se il reato fosse stato quivi commesso.

Se la domanda riguarda un condannato, dev' essere accompagnata dalla sentenza di condanna della Corte competente dello Stato che fa la domanda di estradizione.

La domanda di estradizione non può fondarsi sopra una sentenza in contumacia.

Articolo X

Se la domanda di estradizione è fatta secondo gli anzidetti patti, le autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo.

Il catturato sarà condotto innanzi al Magistrato competente, il quale lo interrogherà, e farà le preliminari indagini sul fatto nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso in quel paese.

Articolo XI

Le autorità dello Stato richiesto, negli esami che debbono fare, giusta le precedenti stipulazioni, ammetteranno, come prova intieramente valida, i documenti e le deposizioni testimoniali raccolte con giuramento nell' altro Stato, o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate, purchè tali documenti siano firmati o certificati da un giudice o Magistrato o Ufficiale dello Stato medesimo, e siano autenticati col giuramento di qualche testimone, o contrassegnati col sigillo ufficiale del Ministero di Giustizia, o di qualche altro Ministero di Stato.

Articolo XII

Se nel termine di due mesi dalla data della cattura del imputato, non sarà esibita sufficiente prova per la estradizione, egli sarà liberato.

Articolo XIII

Non sarà eseguita la estradizione prima che siano decorsi quindici giorni dal di della cattura; e solamente quando la prova sia stata trovata sufficiente, secondo le leggi dello Stato richiesto, a giustificare il rinvio del detenuto al giudizio nel caso che il reato fosse stato commesso nel territorio del suddetto Stato, od a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai Tribunali dello Stato che lo richiede.

Articolo XIV

Se l'arrestato non sia consegnato e condotto via fra due mesi dall'arresto, o dalla decisione della Corte sopra la domanda di un'ordinanza di *habeas corpus* nel Regno Unito, sarà liberato, tranne il caso che sia sufficientemente dimostrata la cagione del ritardo.

Articolo XV

Se l'individuo domandato da una delle due Parti Contraenti in conformità del presente Trattato, sia anche chiesto da un altro o da altri Stati, per reati commessi nei loro territori, la consegna di lui sarà di preferenza accordata secondo l'antioriorità della domanda tranne che fra i Governi richiedenti non si sia stabilito un accordo o per riguardo alla gravità dei reati commessi o per qualunque altra ragione.

Articolo XVI

Ogni oggetto di cui l'arrestato sarà trovato possessore al momento dell'arresto sarà sequestrato, per essere poi con lui consegnato. La consegna non si restringerà alle cose od oggetti provenienti dal furto o dalla bancarotta dolosa, ma comprenderà qualunque caso che può servire di prova del reato, e sarà eseguita anche quando, dopo ordinata la estradizione, non potrà questa avere effetto, o per la fuga o per la morte del delinquente.

Articolo XVII

Le Alte Parti Contraenti rinunziano ad ogni domanda per rimborso delle spese occorse per la cattura e sostentamento della persona da consegnare, e per la sua traduzione sino sul bordo di una nave; le quali spese rimarranno a rispettivo loro carico.

Articolo XVIII

Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno alle colonie e possedimenti stranieri (*foreign possessions*) delle due Alte Parti Contraenti.

La domanda di estradizione per la consegna di un imputato o condannato, il quale sia fuggito in una delle dette colonie o possedimenti di una delle due parti, sarà fatta al Governatore, o all'autorità suprema di detta colonia o possedimento, dal principale ufficiale Consolare dell'altra residente nella colonia o possedimento; o se l'imputato o il condannato sia fuggito da una colonia o possedimento straniero della parte nell'interesse della quale è fatta la domanda, essa sarà fatta dal Governatore o dall'autorità suprema di tale colonia o possedimento.

Su tali domande potrà essere provveduto in conformità, per quanto è possibile, dei patti di questo Trattato dai rispettivi Governatori o dalle autorità supreme, le quali tuttavia avranno la facoltà o di accordare la estradizione o di riferirne al proprio Governo.

Sua Maestà Britannica nondimeno potrà dare speciali provvedimenti nelle Colonie Britanniche e possedimenti stranieri, per la consegna dei delinquenti rifugiati in dette colonie o possedimenti, a Sua Maestà Italiana, sempre in conformità, per quanto sia possibile, alle disposizioni del presente Trattato.

Resta infine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 3 Maggio, 1863, No. 1,230.

Articolo XIX

Le Alte Parti Contraenti dichiarano che le presenti stipulazioni si applicano tanto agli imputati o condannati, il cui reato, pel quale è chiesta l'extradizione, sia stato commesso prima quanto a quelli che l'abbiano commesso posteriormente alla data di questo Trattato.

Articolo XX

Il presente Trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle Alte Parti Contraenti.

Ciascuna delle Alte Parti potrà in ogni tempo por fine a questo Trattato, il quale però rimarrà in vigore sei mesi dopo la denuncia.

Questo Trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Roma fra se settimane, o più sollicitamente se sarà possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato in doppio esemplare, in Inglese e in Italiano, il presente Trattato e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

FATTO a Roma il giorno cinque di Febbraio, l'anno del Signore mille ottocento settantatre.

[L.S.] VISCONTI VENOSTA
[L.S.] A. B. PAGET

L'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna ed Irlanda presso Sua Maestà Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re d'Italia, avendo concordemente riconosciuto essere occorso un materiale errore nella indicazione della data dell'Ordinanza del Governo Maltese dei 21 Febbraio, 1863, che si trova menzionata in fine dell'Articolo XVIII della Convenzione d'Estradizione del 5 Febbraio, 1873, fra la Gran Bretagna e l'Italia, hanno di comune consenso dichiarato che dove si legge :—

« Resta in fine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 3 Maggio, 1863 (No. 1230), » debba invece leggersi :—

« Resta in fine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 21 Febbraio, 1863. »

Fatta la presente Dichiarazione in doppio originale a Roma il di 7 Maggio, 1873.

[L.S.] A. B. PAGET
[L.S.] VISCONTI VENOSTA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3314):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) il 25 ottobre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 dicembre 2002 e il 19 febbraio 2003.

Relazione presentata il 19 febbraio 2003 (atto n. 3314/A - relatore on. RIZZI)

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2093):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 e 30 ottobre 2003.

Relazione presentata l'11 novembre 2003 (atto n. 2093/A - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0019